



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 25/17

Lussemburgo, 9 marzo 2017

Sentenze nelle cause C-484/15 e C-551/15
Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer e
Pula Parking d.o.o./Sven Klaus Tederahn

I notai in Croazia, quando esercitano le loro funzioni nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non possono essere qualificati né come «giudici» ai sensi del regolamento sul titolo esecutivo europeo né come «autorità giurisdizionali» ai fini dell'applicazione del regolamento sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Pertanto, i mandati di esecuzione che essi rilasciano, in linea di principio, non possono essere certificati come titoli esecutivi europei e non devono essere riconosciuti ed eseguiti, quali decisioni giudiziarie, negli altri Stati membri

Fatti relativi alla causa C-484/15

Il sig. Ibrica Zulfikarpašić è un avvocato croato che ha presentato a un notaio una domanda di esecuzione forzata nei confronti di uno dei suoi clienti, il sig. Slaven Gajer, in quanto quest'ultimo non ha pagato il corrispettivo per i servizi di assistenza legale che gli erano stati forniti. Sulla base di tale domanda, il notaio ha emesso un mandato di esecuzione che, in assenza di opposizione del cliente, è divenuto definitivo.

Il sig. Zulfikarpašić ha quindi chiesto a un notaio, in virtù del regolamento sul titolo esecutivo europeo¹, di certificare come titolo esecutivo europeo tale mandato di esecuzione. Infatti, ai sensi di tale regolamento, le decisioni giudiziarie emesse da «giudici» e aventi ad oggetto crediti non contestati possono essere certificate come titoli esecutivi europei, che devono essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli Stati membri.

Il notaio si è tuttavia rifiutato di certificare il mandato in quanto il credito in questione non era considerato non contestato, ai sensi del regolamento. Conformemente al diritto croato, egli ha trasmesso il fascicolo all'Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (Giudice del distretto municipale di Novi Zagreb – Servizio permanente di Samobor, Croazia). Tale giudice chiede alla Corte se la nozione di «giudice» utilizzata nel regolamento comprenda anche i notai in Croazia (prima parte della questione) e se un titolo esecutivo europeo possa essere rilasciato sulla base di un tale mandato di esecuzione (seconda e terza parte della questione).

Fatti relativi alla causa C-551/15

La Pula Parking, una società appartenente alla città di Pola (Croazia), provvede alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento di detta città. Tale società chiede al sig. Sven Klaus Tederahn, domiciliato in Germania, il pagamento di un biglietto per il parcheggio che la stessa società gli ha rilasciato. Sulla base di documenti contabili attestanti l'esistenza di un credito relativo all'importo indicato su tale biglietto, un notaio ha emesso un mandato di esecuzione nei confronti del sig. Tederahn.

Tuttavia, a seguito di un'opposizione proposta dal sig. Tederahn avverso tale mandato, la controversia è stata rinviata dinanzi all'Općinski sud u Puli-Pola (Giudice del distretto municipale di Pola, Croazia). Quest'ultimo chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se un tale procedimento di

¹ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

esecuzione forzata rientri nell'ambito di applicazione del regolamento sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale² (prima questione) e se i notai in Croazia, allorché esercitano le loro funzioni nell'ambito delle procedure di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», rientrino nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento (seconda questione).

Le risposte della Corte

Per quanto riguarda la qualificazione dei notai in Croazia come «giudici» o come «autorità giurisdizionali» ai sensi dei regolamenti summenzionati, la Corte osserva, nelle sentenze odierne, che il rispetto del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile impone che le decisioni delle autorità nazionali di uno Stato membro delle quali è richiesta l'esecuzione in un altro Stato membro siano emesse nell'ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità e rispetta il principio del contraddittorio. Orbene, a tal riguardo, la Corte constata che **la procedura con cui i notai in Croazia procedono al rilascio di un mandato di esecuzione** sulla base di un «atto autentico», come la fattura emessa dal sig. Zulfikarpašić al suo cliente o i documenti contabili presentati dalla Pula Parking, **non avviene in contraddittorio**.

Infatti, da un lato, la domanda del creditore diretta a ottenere il rilascio di un tale mandato non è comunicata al debitore e, dall'altro, il mandato stesso è notificato a quest'ultimo solo dopo la sua adozione. Di conseguenza, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», **non possono essere qualificati come «giudici» o come «autorità giurisdizionali» ai sensi dei due regolamenti summenzionati**.

Per quanto concerne la seconda e terza parte della questione della causa C-484/15, la Corte constata che, sebbene i notai in Croazia siano autorizzati a redigere atti pubblici che possono parimenti fungere da base per il rilascio di un titolo esecutivo europeo, a condizione che vertano su un credito non contestato, **i mandati di esecuzione che tali notai emettono possono essere certificati come titoli esecutivi solo qualora sia accertato che il debitore ha espressamente riconosciuto il credito ivi indicato**. Orbene, nella presente causa, il notaio ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di una fattura redatta unilateralmente dal creditore senza che il debitore abbia espressamente riconosciuto il credito.

Riguardo alla prima questione della causa C-551/15, la Corte precisa che, sebbene i poteri della Pula Parking le siano stati conferiti con un atto di una pubblica autorità, né la determinazione del credito insoluto per sosta, di natura contrattuale, né l'azione di recupero di quest'ultimo, volta a tutelare interessi privati e disciplinata dalle disposizioni nazionali di diritto comune applicabili ai rapporti tra soggetti privati, sembrano richiedere l'esercizio di pubblici poteri. Del pari, tale credito non risulta essere accompagnato da penalità, la cui imposizione rientri nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri, ma, al contrario, sembra costituire il mero corrispettivo di un servizio fornito. Di conseguenza, il procedimento di esecuzione forzata avviato dalla Pula Parking nei confronti del sig. Tederahn ha natura privatistica, cosicché esso **rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

² Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Il testo integrale delle sentenze ([C-484/15](#) e [C-551/15](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575